



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2024, proposto da

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, piazza I. Del Lungo, 1;

contro

Comune di Porto Azzurro, non costituito in giudizio;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Comune di Porto Azzurro del 25 settembre 2024, avente ad oggetto "Comunicazione interruzione termini";
- della deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41 del 10

settembre 2024, avente ad oggetto “Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili - Approvazione norma ponte transitoria”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni della parte ricorrente.

Ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente siano suscettibili di favorevole considerazione e adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

Ritenuto opportuno, nelle more, acquisire dal Comune una documentata relazione in merito ai fatti di causa, che dovrà essere depositata telematicamente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito.

Dispone a carico del Comune di Porto Azzurro l'incombente di cui in motivazione, da porre in essere nel termine sopra indicato.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 20 marzo 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO